



COMUNE DI BRENZONE SUL GARDA
PROVINCIA DI VERONA

ORIGINALE

N° 43 del 28/12/2017

Sessione ordinaria _____ Convocazione Prima _____ Seduta pubblica _____

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO: IMPOSTA DI SOGGIORNO - ESAME ED APPROVAZIONE MODIFICHE AL
REGOLAMENTO COMUNALE.**

L'anno **DUEMILADICIASSETTE**, addì **VENTOTTO** del mese di **DICEMBRE** alle ore **20:30**, nella **RESIDENZA MUNICIPALE**, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale.

Al momento della trattazione del presente punto all'ordine del giorno risultano:

N.	Cognome e Nome	Pres.	Ass.
1	BERTONCELLI TOMMASO	SI	
2	ALPINO GIANANGELO	SI	
3	VERONESI ALDO	SI	
4	DEVOTI ANNA		SI
5	FORMAGGIONI MARIA LUISA	SI	
6	FORMAGGIONI PAOLO		SI
7	CONSOLINI SIMONE	SI	
8	DEVOTI GIANCARLO	SI	
9	BENEDETTI DAVIDE	SI	
10	DONATINI MICHELA	SI	
11	DALL'OLIO PAOLO	SI	

PRESENTI: 9

ASSENTI: 2

Partecipa alla seduta il **II Segretario Comunale Dott. Giorgio Consolaro**

Il Sig. **Tommaso Bertoncelli**, nella sua qualità di **Sindaco**, assunta la Presidenza, constatato legale il numero dei presenti, dichiara aperta la seduta ed invita gli stessi a discutere circa la proposta di deliberazione avanzata, recante l'oggetto sopra indicato, della quale dà lettura.

DELIBERAZIONE N° 43 DEL 28/12/2017

OGGETTO: IMPOSTA DI SOGGIORNO - ESAME ED APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione introduttiva del **Sindaco**, che procede alla presentazione del punto 04 dell'ordine del giorno dell'odierna seduta avente ad oggetto: "IMPOSTA DI SOGGIORNO - ESAME ED APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE."
" Prosegue il Sindaco illustrando nel dettaglio la variazione relativa all'art. 7 pone in evidenza che è un adeguamento normativo: Precisa inoltre che con l'aggiunta dell'art. 7 Bis viene consentito al Comune di poter acquisire anche le statistiche delle presenze che vengono inviate alla Provincia, è uno strumento necessario per incrociare i dati dei versamenti effettuati. Ed inoltre evidenzia che con la modifica dell'art. 15 viene demandata la decorrenza dell'applicazione a partire dal 01.01.2018.

UDITI gli interventi dei Consiglieri Comunali, di seguito succintamente riportati:

Consigliere Dall'Olio Paolo, chiede quale normativa stabilisce che gli operatori siano agenti contabili;

Dott.ssa Marra Maria Assunta, Responsabile del Settore Contabile, precisa che gli operatori sono già qualificati agenti contabili e si riserva di comunicare gli estremi della Legge.

Consigliere Benedetti Davide, precisa che nell'atto sottoposto all'approvazione non c'è nessun riferimento alla norma.

Consigliere Donatini Michela, concorda che la definizione di agente contabile, evidenzia che il Regolamento non prevede che l'operatore possa comunicare il rifiuto del cliente al pagamento e ricorda le necessità di parificare il conto dell'agente, ritiene carente la proposta di deliberazione.

Consigliere Dall'Olio Paolo, chiede se la modifica dell'art. 7 bis deriva da eventi concreti.

Prosegue segnalando che sul territorio del lago esiste un notevole "sommerso", chiede che il Comune proceda alle necessarie verifiche che comporterebbero anche un aumento sul gettito. Segnala inoltre che solo una quota di gettito è investito nella promozione turistica.

Sindaco, segnala che sin dal 2012 il Comune opera per l'individuazione del così detto "sommerso", sollecita quindi la collaborazione da parte degli operatori. Evidenzia che le segnalazioni pervenute sono state dal lui inoltrate agli Uffici. Chiede inoltre che sia messo a verbale che se il Consigliere Dall'Olio è a conoscenza di casi di "sommerso" è invitato a segnalarlo al Comune ed alle autorità competenti.

Prosegue ancora il Sindaco ricordando che la destinazione dei fondi dell'imposta di soggiorno è concordata con l'apposita Commissione, come discusso e concordato con l'Associazione Albergatori nel 2011, cosa che dall'Olio Paolo dovrebbe sapere in quanto albergatore.-

Consigliere Dall'Olio Paolo, segnala che è sempre sta interessato e partecipa nell'ambito dell'Associazione Albergatori;

Vice Sindaco Veronesi, fa presente al Comune mancano gli strumenti per verificare la correttezza dei pagamenti dell'imposta. Ritiene che nell'ambito della promozione si debba ritenere anche la realizzazione del nuovo collettore e le manutenzioni varie;

Sindaco, segnala la necessità che al comma 7 bis al termine "Provincia di Verona" sia sostituito con "**Ente Competente**"

Consigliere Benedetti Davide, ritiene che la qualificazione di "promozione turistica" sia sempre possibile ricomprendendo un'ampia tipologia di interventi e sia importantissima la Commissione paritetica.-

Assessore Formaggioni Maria Luisa, concorda che ogni opera che l'Ente propone è sempre in funzione della promozione turistica;

Consigliere Dall'Olio Paolo, dal lettura della propria dichiarazione di voto che viene riportata integralmente: "Il sottoscritto chiede che per l'anno 2018 il 50% degli introiti della tassa di soggiorno venga utilizzato per la promozione del territorio, anzichè il 30% attuale".

Sindaco pone in votazione l'**emendamento all'articolo 7 bis** e precisamente che al termine dell'articolo in questione le voci "**Provincia di Verona**" venga sostituito con "**all'Ente Competente**" e constata che lo stesso viene **ACCETTATO** con voti favorevoli n. 09, contrari n. //, astenuti n. //, espressi nella forma di legge di n. 09 consiglieri votanti su n. 09 consiglieri presenti;

VISTA l'unita proposta di deliberazione;

CONSIDERATO che i presupposti di fatto, le motivazioni e le ragioni giuridiche addotte, quale motivazione della proposta di deliberazione, sono idonei a determinare l'emanazione di siffatto provvedimento;

ACQUISITO ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 i pareri del Responsabile del Settore Contabile , per quanto riguarda la regolarità contabile e del SETTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE per quanto riguarda la regolarità tecnica del presente provvedimento;

CON voti favorevoli n. 06, contrari //, astenuti n. 03 (Consigliere Benedetti Davide, Donatini Michela, Dall'Olio Paolo), espressi nella forma di legge di n. 06 consiglieri votanti su n. 09 consiglieri presenti;

DELIBERA

1 - di approvare e far propria nel suo testo integrale la proposta di deliberazione che fa parte del presente atto e ne forma parte sostanziale, per le motivazioni ivi riportate;

2 – di dare atto che costituisce allegato della proposta di deliberazione:

- **REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO (APPROVATO CON EMENDAMENTI) (Allegato A1)**

3 - di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi alla Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale di Venezia entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione all'Albo Pretorio.



COMUNE DI BRENZONE SUL GARDA
PROVINCIA DI VERONA

Settore SETTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE

Bozza di Consiglio n. 71 del 27/10/2017

Oggetto: IMPOSTA DI SOGGIORNO - ESAME ED APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO:

- il D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, recante “Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale” ed in particolare l’articolo 4 che prevede la possibilità di introdurre l’Imposta di soggiorno;
- l’articolo 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che attribuisce potestà regolamentare ai Comuni in ordine alle proprie entrate di natura tributaria e non;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 28 dicembre 2011 con la quale è stato approvato il Regolamento dell’imposta di soggiorno, istituendo l’imposta dal 1° gennaio 2012;
- le Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 05 del 31 gennaio 2013, n. 15 del 17 aprile 2013 e n. 03 del 4 febbraio 2015 con cui è stato modificato il Regolamento comunale dell’Imposta di soggiorno;

ATTESO che in sede di applicazione dell’Imposta di soggiorno è emersa l’opportunità di apportare al relativo regolamento alcune modifiche per una migliore gestione dell’imposta.

RITENUTO, quindi, di modificare il citato regolamento come da testo allegato alla presente delibera, con le variazioni riepilogate nella sottostante tabella:

Variazioni:

Art. 7 OBBLIGHI DI DICHIARAZIONE

Dopo il comma 2 viene aggiunto il seguente nuovo comma 3:

3. I gestori delle strutture ricettive, incaricati sulla base del presente regolamento della riscossione e poi del riversamento nelle casse comunali dell’imposta di soggiorno corrisposta da coloro che alloggiano in dette strutture, assumono la funzione di agenti contabili e sono conseguentemente tenuti alla resa del conto giudiziale della gestione svolta alla scadenza prevista dalla normativa vigente.

Dopo l’articolo 7 viene aggiunto l’articolo 7-bis

Art. 7—bis OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel territorio comunale di Brenzone sul Garda devono inviare al Settore Amministrativo Contabile – Ufficio Tributi, esclusivamente tramite posta elettronica (indirizzo e_mail: protocollo@comune.brenzone.vr.it oppure PEC: brenzone.vr@cer.ip-veneto.net) , con cadenza mensile (dal 1° gennaio al 31 dicembre), entro il 15 del mese successivo a quello di riferimento, copia della statistica relativa al movimento dei clienti negli esercizi ricettivi trasmessa alla Provincia di Verona.

PRESO ATTO, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, che il Responsabile del Servizio ha espresso parere in ordine alla regolarità tecnica, il responsabile del servizio finanziario ha espresso parere in ordine alla regolarità contabile della proposta e che il Segretario Comunale ha espresso parere favorevole sotto il profilo di legittimità della medesima;

RICORDATO che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto nel regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti l'imposta di soggiorno e alle successive disposizioni normative, dando atto che il regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e che i richiami e le citazioni di norme contenute nel regolamento si devono intendere fatti al testo vigente della norma stessa;

RICORDATO l'art. 27, c.8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se apportati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

DELIBERA

1. per le motivazioni espresse in premessa, di apporre delle ulteriori modifiche al vigente Regolamento dell'imposta di soggiorno, al fine di migliorare la gestione stesso, in particolare ai seguenti articoli:

Art. 7 OBBLIGHI DI DICHIARAZIONE

Dopo il comma 2 viene aggiunto il seguente nuovo comma 3:

3. I gestori delle strutture ricettive, incaricati sulla base del presente regolamento della riscossione e poi del riversamento nelle casse comunali dell'imposta di soggiorno corrisposta da coloro che alloggiano in dette strutture, assumono la funzione di agenti contabili e sono conseguentemente tenuti alla resa del conto giudiziale della gestione svolta alla scadenza prevista dalla normativa vigente.

Dopo l'articolo 7 viene aggiunto l'articolo 7-bis

Art. 7—bis OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel territorio comunale di Brenzone sul Garda devono inviare al Settore Amministrativo Contabile – Ufficio Tributi, esclusivamente tramite posta elettronica (indirizzo e_mail: protocollo@comune.brenzone.vr.it oppure PEC:

brenzone.vr@cer.ip-veneto.net), con cadenza mensile (dal 1° gennaio al 31 dicembre), entro il 15 del mese successivo a quello di riferimento, copia della statistica relativa al movimento dei clienti negli esercizi ricettivi trasmessa alla Provincia di Verona.

2. di procedere all'approvazione delle predette variazioni apportate al Regolamento per la gestione dell'imposta di soggiorno;
3. di precisare che le modifiche apportate al Regolamento, decorrono dal 1° gennaio 2018;

PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 43 DEL 28/12/2017

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

In ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, si esprime parere favorevole, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., in quanto conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Brenzone sul Garda, li 20/12/2017

Il Responsabile del Settore Amministrativo
Contabile
Dr.ssa Maria Assunta Marra

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

In ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto, si esprime parere favorevole, ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..

Brenzone sul Garda, li 20/12/2017

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO
Dr.ssa Maria Assunta Marra

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Tommaso Bertoncelli

IL SEGRETARIO
Dott. Giorgio Consolaro

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line sul sito istituzionale www.comune.brenzone.vr.it alla pagina Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi a partire dalla data odierna e che la stessa sarà stessa trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

Brenzone sul Garda, 19/01/2018

Il Segretario Comunale
Dott. Giorgio Consolaro

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ed eseguibile il _____ ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Brenzone sul Garda, 14/02/2018

Il Segretario Comunale
Dott. Giorgio Consolaro

COMUNE DI BRENZONE SUL GARDA

Provincia di Verona

COMUNE DI BRENZONE



REGOLAMENTO

DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

(Testo approvato con emendamenti)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 in data 28.12.2011

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 05 in data 31.01.2013

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 in data 17.04.2013

Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 in data 4.02.2015

Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. _____ in data _____.2017

INDICE :

Articolo 1: Oggetto del Regolamento

Articolo 2: Istituzione dell'imposta

Articolo 3: Presupposto dell'imposta

Articolo 4: Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari

Articolo 5: Esenzioni

Articolo 6: Misura dell'imposta

Articolo 7: Obblighi di dichiarazione

Articolo 8: Versamenti

Articolo 9: Disposizioni in tema di accertamento

Articolo 10: Sanzioni

Articolo 11: Riscossione coattiva

Articolo 12: Rimborsi

Articolo 13: Pubblicazione

Articolo 14: Finalità dell'imposta

Articolo 15: Disposizioni transitorie e finali

Articolo 1 Oggetto del Regolamento

1. Visto lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento sulla disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno, approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 2.11.2011, il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Articolo 2 Istituzione e finalità dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.
2. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Brenzone sul Garda.
3. L'imposta di soggiorno si applica, dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
4. L'imposta di soggiorno non sarà applicata qualora il relativo gettito non rimanesse interamente ai Comuni in forza di provvedimenti legislativi o amministrativi di Stato, Regioni o Province.

Articolo 3 Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in qualunque tipo di struttura ricettiva (come definite dalla legge regionale in materia di turismo) situata nel territorio del Comune di Brenzone sul Garda.

Articolo 4 Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari

1. I soggetti passivi dell'imposta sono i non residenti nel Comune di Brenzone sul Garda che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente articolo 3.
2. Soggetto responsabile degli obblighi tributari è il gestore della struttura ricettiva presso la quale alloggiano coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta.

Articolo 5 Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) i minori, di età inferiore ai 12 (dodici) anni non compiuti;
 - b) i malati soggetti a terapie presso strutture sanitarie site nel territorio gardesano;
 - c) i genitori, o accompagnatori delegati, che assistono i minori di anni diciotto ricoverati presso strutture sanitarie site nel territorio gardesano, per un massimo di due persone per paziente;
 - d) i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, e il loro accompagnatore;
 - e) gli autisti di pullman, hostess, una per ogni 25 persone paganti, che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo;

- f) gli appartenenti alle forze di Polizia statale e locale, nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che pernottano per esigenze di servizio;
- g) i "volontari" che nel sociale offrono il proprio servizio in occasione di eventi e manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale, Provinciale e Regionale o per emergenze ambientali;
- h) sono altresì esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario;
- i) il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva ove svolge l'attività lavorativa;
- j) i soggiornanti nei rifugi montani/alpini;
- k) i religiosi soggiornanti nelle case religiose.

2. L'esenzione di cui ai punti b), e c) è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita certificazione della struttura sanitaria, attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore dovrà altresì dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del soggetto degente.

Articolo 6

Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive individuate nell'art. 3 in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime nonché del prezzo, come dall'allegato A.

2. Le misure dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art.42, comma 2, lettera f), del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 e successive modificazioni e, comunque, entro la misura massima stabilita dalla legge.

3. In deroga a quanto stabilito al comma 1, l'imposta è dovuta in misura forfettaria per le seguenti fattispecie e con le seguenti modalità:

- a) per le locazioni turistiche così come definite dalla LR 11/2013 e s.m.i. e dall'allegato A), interessate da contratti superiori ai 30 giorni ed inferiori ai 180 giorni, documentati da contratto registrato, l'imposta per detti contratti sarà applicata in misura forfettaria annua per persona ospitata salvo eventuali esenzioni, nella misura stabilita con apposita delibera dalla Giunta Comunale e pagata entro la fine del primo mese di locazione;
- b) per le strutture ricettive all'aperto così come definite dalla LR 11/2013 e s.m.i. e dall'allegato A), interessate da contratti "stagionali", l'imposta per detti contratti sarà applicata in misura forfettaria annua per persona ospitata salvo eventuali esenzioni, nella misura stabilita con apposita delibera dalla Giunta Comunale e pagata il 31/05 di ogni anno.

Articolo 7

Obblighi di dichiarazione

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Brenzone sul Garda sono tenuti ad informare, in appositi spazi ed in modo leggibile, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno. I relativi strumenti pubblicitari saranno predisposti a cura e a spese del Comune di Brenzone sul Garda in più lingue.

2. Il gestore della struttura ricettiva dichiara al Settore Tributi del Comune di Brenzone sul Garda il numero delle presenze depurato delle eventuali esenzioni. La dichiarazione è trasmessa entro quindici giorni dalla fine di ciascun mese solare in una delle seguenti modalità:

- a) presentazione all'Ufficio Protocollo su supporto cartaceo;
- b) invio tramite fax;
- c) invio alla casella di posta elettronica certificata del Comune di Brenzone sul Garda;
- d) mediante trasmissione telematica all'apposito sistema di gestione e controllo comunale.

3. I gestori delle strutture ricettive, incaricati sulla base del presente regolamento della riscossione e poi del riversamento nelle casse comunali dell'imposta di soggiorno corrisposta da coloro che alloggiano in dette strutture, assumono la funzione di agenti contabili e sono conseguentemente tenuti alla resa del conto giudiziale della gestione svolta alla scadenza prevista dalla normativa vigente.

Articolo 7-bis Obblighi di comunicazione

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel territorio comunale di Brenzone sul Garda devono inviare al Settore Amministrativo Contabile – Ufficio Tributi, esclusivamente tramite posta elettronica (indirizzo e_mail: protocollo@comune.brenzone.vr.it oppure PEC: brenzone.vr@cer.ip-veneto.net), con cadenza mensile (dal 1° gennaio al 31 dicembre), entro il 15 del mese successivo a quello di riferimento, copia della statistica relativa al movimento dei clienti negli esercizi ricettivi trasmessa all'Ente competente.

Articolo 8 Versamenti

1. I soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, al termine del soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, ed al successivo versamento al Comune di Brenzone sul Garda.
2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, con esclusione delle fattispecie previste dall'articolo 6 comma 3, entro sette giorni dalla dichiarazione di cui all'art. 7 punto 2 mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario indicato dal Comune o con altre forme di versamento attivate dall'Amministrazione Comunale.
3. L'imposta applicata in misura forfettaria ai sensi dell'articolo 6 comma 3 del presente regolamento dovrà essere versata nei termini e con le modalità ivi previste.
4. Se l'imposta mensile determinata ai sensi del comma 3 è inferiore a 100€ il gestore può versare l'importo dovuto entro il termine relativo al mese successivo.

Articolo 9 Disposizioni in tema di accertamento

1. Il Comune effettua il controllo della puntuale applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazioni delle dichiarazioni di cui al precedente art. 7.
2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla vigente normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo il Comune può:
 - a) invitare i soggetti passivi ed i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - b) inviare ai gestori delle strutture ricettive "questionari" relativi a dati e notizie di carattere specifico, con l'obbligo di restituirli compilati e firmati.
3. Ai fini dell'attività di accertamento su l'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 10

Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n.472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n.471 del 1997.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'articolo 7 del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 7/bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. Per la violazione dell'obbligo di informazione alla clientela relativo all'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno, il gestore della struttura ricettiva sarà passibile di sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 11

Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono rimosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione con le modalità previste per la riscossione coattiva delle entrate comunali.

Articolo 12

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante la compilazione di un apposito modulo predisposto dal Comune di Brenzone sul Garda da presentare almeno quindici giorni prima della scadenza del termine per il versamento; nelle ipotesi in cui l'eccedenza da compensare sia pari o superiore a euro duemila la compensazione potrà essere effettuata solo previa autorizzazione del responsabile del Settore Tributi.
3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori ad euro dieci.

Articolo 13

Pubblicazione

1. Ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, il presente regolamento è comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla data della sua esecutività.

Articolo 14

Finalità dell'imposta

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013, la destinazione dei proventi derivanti dall'applicazione dell'imposta di soggiorno, verrà decisa annualmente, tenuto conto in via prioritaria delle necessità di infrastrutture per il turismo.
2. Un'apposita Commissione Paritetica e Decentrata, composta da rappresentanti della Giunta e da Rappresentanti delle Associazioni di categoria del settore turistico-ricettivo, deciderà la programmazione annuale della spesa *riferita alla promozione e a servizi per il turismo*. Tale Commissione, istituita dal Sindaco, si dovrà riunire almeno due volte l'anno, in occasione della programmazione della spesa e del resoconto economico e monitorerà, inoltre, l'applicazione dell'imposta.

Articolo 15 **Disposizioni transitorie e finali**

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere **1° gennaio 2018**
2. Per esigenze tecniche la Giunta Comunale ha facoltà di posticipare i termini previsti dagli articoli 7 e 8 del presente regolamento.
3. La giunta comunale definirà con proprio provvedimento ogni anno la misura dell'imposta nel rispetto degli importi minimi e massimi previsti dall'allegato "A" al presente regolamento;
4. Per quanto attiene al livello dell'imposta, la giunta comunale definirà con proprio provvedimento il periodo massimo d'imposta per permanenza continuativa nella struttura;
5. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge dell'Ordinamento tributario ed in particolare i Decreti Legislativi n. 471, 472, 473 del 18/12/1997, l'art. 1 commi dal 158 al 170 della legge 27/12/2006 n. 296.-

DETERMINAZIONE MISURA IMPOSTA SOGGIORNO (1° gennaio – 31 marzo 2015):

STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE – (IMPOSTA PER PERSONA PER PERNOTTAMENTO)

CINQUE STELLE E CINQUE STELLE SUPERIOR Minimo € 1.00 -*Massimo € 2.00
QUATTRO STELLE E QUATTRO STELLE SUPERIOR Minimo € 1.00 -Massimo € 2.00
TRE STELLE E TRE STELLE SUPERIOR Minimo € 0.60 -Massimo € 1.00
DUE STELLE Minimo € 0.40 Massimo € 0.60
UNA STELLA Minimo € 0.40 - Massimo € 0.60

STRUTTURE RICETTIVE COMPLEMENTARI (GIA' EXTRALBERGHIERE) (IMPOSTA PER PERSONA PER PERNOTTAMENTO)

ATTIVITÀ RICETTIVE IN ESERCIZI DI RISTORAZIONE Minimo € 0.40 - Massimo € 0.60
STRUTTURE RICETTIVE - RESIDENCE Minimo € 0.40 - Massimo € 0.60
UNITA' ABITATIVE AMMOBILIATE AD USO TURISTICO Minimo € 0.40 - Massimo € 0.60
LOCAZIONI TURISTICHE Minimo € 0.40 - Massimo € 0.60
ATTIVITA' RICETTIVE – BED & BREAKFAST Minimo € 0.40 - Massimo € 0.60
ESERCIZI DI AFFITTACAMERE Minimo € 0.40 - Massimo € 0.60
CASE RELIGIOSE DI OSPITALITA' Minimo € 0.40 - Massimo € 0.60
FORESTERIE PER TURISTI Minimo € 0.40 - Massimo € 0.60
CASE PER FERIE Minimo € 0.40 - Massimo € 0.60
ALTRE STRUTTURE RECETTIVE EXTRALBERGHIERE (ES. ATTIVITÀ RICETTIVE IN RESIDENCE RURALI, OSTELLI PER LA GIOVENTÙ, CENTRI SOGGIORNO STUDI, RESIDENZE D'EPOCA EXTRALBERGHIERE, ECC.) Minimo € 0.40 - Massimo € 0.60

STRUTTURE RICETTIVE ALL'APERTO (IMPOSTA PER PERSONA PER PERNOTTAMENTO)

VILLAGGI TURISTICI E CAMPEGGI – QUATTRO STELLE Minimo € 0.60 - Massimo € 0.80
VILLAGGI TURISTICI E CAMPEGGI – FINO A TRE STELLE Minimo € 0.40 -Massimo € 0.60

ATTIVITA' AGRITURISTICHE E AGRICAMPEGGI (IMPOSTA PER PERSONA PER PERNOTTAMENTO)

ATTIVITÀ AGRITURISTICHE E AGRICAMPEGGI Minimo € 0.40 - Massimo € 0.60

DETERMINAZIONE MISURA IMPOSTA SOGGIORNO (dal 1° aprile 2015):

STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE – (IMPOSTA PER PERSONA PER PERNOTTAMENTO)

CINQUE STELLE E CINQUE STELLE SUPERIOR Minimo € 1.00 - Massimo € 2.00
QUATTRO STELLE E QUATTRO STELLE SUPERIOR Minimo € 1.00 - Massimo € 2.00
TRE STELLE E TRE STELLE SUPERIOR Minimo € 0.60 - Massimo € 1.50
DUE STELLE Minimo € 0.40 - Massimo € 1.00
UNA STELLA Minimo € 0.40 - Massimo € 1.00

STRUTTURE RICETTIVE COMPLEMENTARI (GIA' EXTRALBERGHIERE) (IMPOSTA PER PERSONA PER PERNOTTAMENTO)

ATTIVITÀ RICETTIVE IN ESERCIZI DI RISTORAZIONE Minimo € 0.40 - Massimo € 1.00
STRUTTURE RICETTIVE - RESIDENCE Minimo € 0.40 - Massimo € 1.00
UNITA' ABITATIVE AMMOBILIATE AD USO TURISTICO Minimo € 0.40 - Massimo € 1.00
LOCAZIONI TURISTICHE Minimo € 0.40 - Massimo € 1.00
ATTIVITA' RICETTIVE – BED & BREAKFAST Minimo € 0.40 - Massimo € 1.00
ESERCIZI DI AFFITTACAMERE Minimo € 0.40 - Massimo € 1.00
CASE RELIGIOSE DI OSPITALITA' Minimo € 0.40 - Massimo € 1.00
FORESTERIE PER TURISTI Minimo € 0.40 - Massimo € 1.00
CASE PER FERIE Minimo € 0.40 - Massimo € 1.00
ALTRE STRUTTURE RECETTIVE EXTRALBERGHIERE (ES. ATTIVITÀ RICETTIVE IN RESIDENCE RURALI, OSTELLI PER LA GIOVENTÙ, CENTRI SOGGIORNO STUDI, RESIDENZE D'EPOCA EXTRALBERGHIERE, ECC.) Minimo € 0.40 - Massimo € 1.00

STRUTTURE RICETTIVE ALL'APERTO (IMPOSTA PER PERSONA PER PERNOTTAMENTO)

VILLAGGI TURISTICI E CAMPEGGI – QUATTRO STELLE Minimo € 0.60 - Massimo € 1.00
VILLAGGI TURISTICI E CAMPEGGI – FINO A TRE STELLE Minimo € 0.40 - Massimo € 1.00

ATTIVITA' AGRITURISTICHE E AGRICAMPEGGI (IMPOSTA PER PERSONA PER PERNOTTAMENTO)

ATTIVITÀ AGRITURISTICHE E AGRICAMPEGGI Minimo € 0.40 - Massimo € 1.00